



Genova, 08-05-2023

→ **PADRE MARCO TASCA**
ARCIVESCOVO DI GENOVA
PIAZZA MATTEOTTI, 4
16123 GENOVA GE

e p.c

→ **Don Marco Doldi**
Vicario Generale
Arcidiocesi Genova

→ **Don Giovanni F. Calabrese**
Vicario per l'annuncio del
Vangelo e per la Missionarietà
Arcidiocesi di Genova

→ **Don Giovanni Grondona**
Vicario per la Comunione
Ecclesiale e la Sinodalità

Arcidiocesi di Genova

→ **Don Andrea Parodi,**
Economo Diocesano
Arcidiocesi di Genova

→ **Don Pietro Pigollo**
Vicario per il Clero
Arcidiocesi di Genova
PIAZZA MATTEOTTI, 4
16123 GENOVA GE
LORO SEDI VIA E-MAIL

Sono Paolo Farinella, prete, amministratore parrocchiale di San Torpete in Genova. «Il Cittadino», settimanale cattolico di Genova del 07-05-2023, Anno 47 N. 17, a p. 3 nel riquadro riservato alle notifiche della Cancelleria della Curia arcivescovile, riporta: «L'Arcivescovo ha stabilito che sia MODIFICATO l'articolo 4 §1 dello "Statuto del Consiglio Presbiterale dell'Arcidiocesi di Genova" come di seguito: Art. 4 §12: "I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere confermati per non più di due mandati consecutivi (...)"» (Decreto Arcivescovile 23 aprile 2023)». In data 24-04-2023, il Vicario generale, Mons. Marco Doldi, comunicava a tutto il Presbiterio della Diocesi di Genova le modalità, confermando le norme «modificate» delle elezioni del Consiglio presbiterale e descrivendo le indicazioni tecniche di elezione.

Il primo rilievo che faccio riguarda proprio la modifica dello Statuto, senza alcuna consultazione.

Nota giuridica-canonica

A Genova siamo abituati al vescovo «sinodale» che opera e decide in maniera splendidamente solitaria, con metodo monarchico. In diritto, specialmente ecclesiastico, è di casa l'antico «brocardo», continuamente studiato da teologi e canonisti per la sua portata teologica: «Quod omnes tangit ab omnibus tractari et approbari debet» (cf YVES CONGAR, «*Quod omnes tangit, ab omnibus tractari et approbari debet*», in *Revue historique de droit français et étranger* 36 [1958], 210-259). Il primo a legiferare in materia fu l'imperatore Giustiniano (482-565) nel suo *Codex Iustinianus* (529, forse anche prima, nel 529), recepito nella tradizione cristiana e tuttora fonte primaria del Diritto occidentale (cf *Codex*, V, 59,5,3) e canonico fino al punto che dal sec. XI in poi, in tutti gli ordini monastici fu introdotto il principio che su argomenti specifici occorresse l'unanimità di chi aveva «vox in capitulo». Questo criterio «sinodale» è vigente ancora oggi nelle grandi famiglie riformate benedettine/cistercensi. Nella Chiesa cattolica, i giuristi producono ricerche e studi importanti e abbondanti a riguardo.¹

Il Sinodo è un figlio di questa evoluzione di dottrina ecclesiale. Modificare lo Statuto di rappresentanza è atto di straordinaria amministrazione che riguarda «un insieme di persone» (qui il clero che elegge il Consiglio Presbiterale). In forza del CJC can. 94 §2 («Agli statuti di un insieme di persone sono obbligate le sole persone che ne sono legittimamente membri»), avrebbe dovuto essere obbligante, proprio per il brocardo sopra citato, che il presbiterio fosse consultato sulla proposta, sul contenuto e sulle ragioni di modificare lo Statuto elettivo del Consiglio. Venendo a mancare la consultazione, pur consultiva, che ha lo scopo di offrire all'autorità tutti gli elementi possibili per legiferare nel «segno della comunione», la decisione assunta appare all'esterno per quella che è: una imposizione autoritaria che non rispetta nemmeno «il clima» sinodale in cui l'intera diocesi è impegnata ormai da quasi due anni. Anche il fine di questa modifica non è chiaro. L'immagine che ne viene fuori, per chi osserva con attenzione o per interesse giuridico, è devastante per la Chiesa. Il giudizio si aggrava ancora di più, se si considera che codesto modo di governare, nella diocesi di Genova, è ormai «un sistema ostinato» che fa sorgere il sospetto di un governo improvvisato, dovuto anche all'incompetenza in materia di Giurisprudenza e Diritto. Papa Francesco

¹ cf ORAZIO CONDORELLI, «"Quod omnes tangit, debet ab omnibus approbari". Note sull'origine e sull'utilizzazione del principio tra medio evo e prima età moderna», in *Ius Canonicum*, 53 [2013] 101-127; ANDREA PADOVANI, «I laici nella canonistica medievale [secoli XII-XV]», in *Ius ecclesiae*, XXXII, 1[2020], 133-158, specialmente la nota 16 a p. 137 con ampia, specifica bibliografia sull'argomento; ORIO GIACCHI, a cura di, *Ius*, Rivista di Scienze giuridiche, n. 4 [1952], Vita e Pensiero, Milano; ITALO MERELLO ARECCO, «La máxima "Quod omnes tangit". Una aproximación al estado del tema», in *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos*, n. XXVII [2005], 163-175, e moltissimi altri ancora.

spinge nel senso della «condivisione decisionale» in ambito sinodale.² Nel discorso per il 50° dell'istituzione del Sinodo (v., sotto, nota 2), papa Francesco fa affermazioni teologiche definitive: «in una Chiesa sinodale, il Sinodo dei Vescovi è solo la più evidente manifestazione di un **dinamismo di comunione che ispira tutte le decisioni ecclesiali**...rappresentando l'episcopato cattolico, diventa espressione della collegialità episcopale **all'interno di una Chiesa tutta sinodale** [...]».³ C'è di che riflettere e magari cambiare rotta di governo per una Chiesa sempre meno clericale e sempre più «ecclesiale», come, grida a squarciagola papa Francesco, ma così tanto da essere divenuto afono.

Il secondo rilievo importante riguarda l'elenco degli eleggibili, allegato alla lettera del Vicario. A un attento esame di questo elenco, salta agli occhi l'assenza di «tre pezzi da novanta», tutti e tre vicari episcopali: don Giovanni F. Calabrese, don Giovanni Grondona, don Pietro Pigollo. Poiché per Statuto (art. 3 §2, lettera c) i membri di diritto sono solo tre: «Economo diocesano, Cancelliere e Rettore del Seminario diocesano», i tre vicari restanti sono eleggibili e quindi dovrebbero essere nell'elenco, a meno che il vescovo, avvalendosi in modo non conforme dell'art 3, §2, lettera d) dello *Statuto* che gli riserva il diritto di designare N. 7 membri, non abbia deciso *preventivamente* di designarli, alterando in codesto modo le modalità delle votazioni e forse anche i risultati. A conclusione delle votazioni, se i tre vicari saranno nominati dal vescovo, come molti sospettiamo, valuterò se ricorrere alla Santa Sede, chiedendo l'annullamento delle votazioni. Uno di loro, infatti, o tutti e tre potrebbero essere eletti «dalla base» e il vescovo avrebbe la possibilità di nominare altri, magari non di Curia, oppure gli stessi, facendo così subentrare al loro posto, i primi dei non eletti. Solo dopo il 2° turno di votazioni, il vescovo può decidere le scelte possibili a norma di Statuto. Se lo fa «prima» è illegale e nemmeno il vescovo è «legibus solutus».

Lo Statuto, infatti, non prevede né concede alcuna nomina previa «ante prevista merita» (che appartiene di diritto solo all'Immacolata), ma dice che il Presbiterio elegge N. 30 preti tra gli eleggibili, compresi i tre vicari *de cuius*. Averli espunti senza alcun supporto giuridico, ma solo perché «di fatto, essendo vicari, sono di diritto anche membri del Consiglio presbiterale» è un assunto assurdo e indimostrabile, al di fuori del capriccio.

Viene il sospetto che il vescovo tema che gli attuali vicari possano correre il rischio di non prendere voti o di prenderne pochi, data la considerazione molto bassa dei vicari tra il clero, e quindi abbia voluto salvare «in corner», sempre «per grazia ricevuta», anche quelli che non sono membri di diritto (Statuto, art. 3, §2, lettera c). Se così fosse sarebbe un dramma, perché dimostrerebbe che il vescovo e i vicari sono consapevoli di avere creato le condizioni per disgregare il presbiterio, riuscendoci, fino a disamorarlo e a dividerlo, facendo cadere stima e rispetto, fatte salve sempre le apparenze formali in cui si fa atto di «devozione», ma tutti sanno che è falso.

L'elezione del Consiglio presbiterale è questione delicata perché, pur avendo valore solo consultivo (Statuto, art. 2 §3), è il luogo privilegiato per avere il «polso e l'umore» del clero per aiutare il vescovo a prendere decisioni possibilmente condivise, considerato che la Chiesa non è un partito, né una dittatura né una democrazia, ma una realtà senza interessi di gruppo o personali, che ricerca soltanto, con metodo ecclesiale/sinodale, «salus animarum, *che deve sempre essere nella Chiesa legge suprema*» (CJC, can. 1752). L'elezione del Consiglio presbiterale è stata inspiegabilmente rimandata di tre anni, quando di norma, i vescovi, appena insediati, promuovono l'elezione del nuovo Consiglio, proprio per avere le indicazioni della «base» per le nomine della Curia, fidandosi dei preti. Il vescovo Tasca, invece, non solo ha rimandato le elezioni, ma ha preso in blocco la vecchia guardia curiale con la complicità della quale, alla prova dei fatti, è stato capace di combinare solo pasticci (l'elenco sarebbe lungo e gli interessati lo sanno, ma continuano imperterriti navigando in oceani di conflitti d'interesse e decisioni improvvisate. L'unico motivo plausibile è quello di tutelare gli interessi privati di alcuni della Curia.

Una sola considerazione finale e amara resta da fare. Codesto agire del vescovo, che sicuramente si consulta con i suoi vicari, in diocesi designati come *cerchio magico*, è l'ennesima e ultima, in ordine di tempo, dilapidazione del Diritto e delle leggi. Si ha, infatti, la certezza che l'Arcidiocesi di Genova sia governata a capriccio o come capita o secondo l'interesse «particolare» del momento [...]. Una Chiesa così, che parla e fa manifesti «sinodali» e disquisisce di comunione in un contesto di disunità sistematica, è condannata al fallimento. Ogni prete è «monade a sé», salve le esteriori forme che mettono in evidenza ancora di più la mancanza di qualsiasi «fraternità sacerdotale». Un consiglio: il vescovo si doti di un consulente giuridico «in utroque» che lo assista in ogni atto documentale. Per lo meno, toglierebbe materia prima a Paolo Farinella prete, che così resterebbe disoccupato con beneficio di tutti.

A tutti un saluto libero, ma sincero, perché solo chi tace non dice nulla, ma chi parla senza interessi è sempre uno che ama per il «bene comune».

Ps. Questa lettera, integrata con altri argomenti o perle di gestione che dir si voglia, che qui non è il caso di segnalare, per ora, è stata spedita anche al **Dicastero per il Clero** e a quello **per i Vescovi in Vaticano**, Palazzo delle Congregazioni, Piazza Pio XII, N. 3 – 00193 Roma.

Paolo Farinella, *prete*

² PAPA FRANCESCO, *Episcopalis communio*, costituzione apostolica sul Sinodo dei Vescovi, 15-09-2018, art. 18 §§ 1-2, che logicamente deve essere letta in maniera equipollente, *mutatis mutandis*, alla luce del discorso, fatto dallo stesso papa il 17-10-2015, nel 50° anniversario dell'*Istituzione del Sinodo* da parte di papa Paolo VI il 15-10-1965.

³ Il principio, qui applicato ai vescovi, è ecclesiologico e quindi applicabile alla Chiesa in tutta la sua espressione di *Popolo di Dio*.